COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 27 del 27-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAI DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100: "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **Settembre** convocato dal Sindaco alle ore **20:30** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
BOGGIO ALBERTO	X	
MELLONI ANDREA	X	
BIANCHI TOMMASO	X	
TEDESCHI GABRIELE	X	
BORGHINI CRISTIANO		X
MONTI PINKY		X
BLARDONE LUCA	X	
PERETTI MARGHERITA	X	
TEDESCHI GUIDO		X
TEDESCHI SANDRA		X

Componente	Presente	Assente
POZZATO FEDERICA	X	

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTO BOGGIO – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Prima dell'inizio della discussione, prende la parola la consigliera Peretti lamentando che il consiglio comunale, convocato in sessione ordinaria è stato notificato con solo tre giorni di anticipo invece di cinque e pertanto ne contesta la regolarità.

Il Sindaco risponde che il consiglio comunale è in sessione straordinaria, così come indicato nel manifesto di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio on line, pertanto i tre giorni per la notifica rispondono a quanto previsto dall'art. 20 comma 2 del Regolamento Comunale.

La consigliera Peretti non soddisfatta della risposta del Sindaco lascia l'aula chiedendo di inserire una nota a verbale.

Risultano quindi presenti alla seduta n. 6 consiglieri.

Si prosegue nel dibattimento del punto all'ordine del giorno

PREMESSO che il comune di Anzola d'Ossola è titolare di alcune partecipazioni minori in società ed enti associativi di natura pubblica;

PRESO ATTO:

- che di conseguenza questo Comune, nella veste giuridica di socio pubblico, è tenuto all'osservanza degli obblighi di controllo, di vigilanza e di indirizzo previsti dal vigente quadro normativo, costituito in primis dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal dlgs 16 giugno 2017, n. 100 (cosiddetto "Decreto correttivo").

- che, l'articolo 4, comma 1, del testo unico stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

- che il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Comune può mantenere partecipazioni in società per:

a) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti);
c) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del dlgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del testo unico;
d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del dlgs 50 del 2016.

- che l'articolo 24 del dlgs 175/2016, rubricato "revisione straordinaria delle partecipazioni" stabilisce che "le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto [23 settembre 2016] in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle

ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (...) individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del Dl 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

- che la norma precisa che il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

- che secondo quest'ultimo disposto, "gli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

DATO ATTO che il comune di Anzola d'Ossola ha ottemperato al comma 612 della legge di stabilità 2015 adottando il piano operativo di razionalizzazione, rispetto al quale il presente piano di revisione straordinaria – per le ragioni che verranno di seguito esposte in dettaglio – non registra variazioni di rilievo.

- che l'adozione del piano di revisione straordinaria costituisce un obbligo "una tantum", stante il fatto che a decorrere dal 2018 esso verrà sostituito dal processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche disciplinato dall'articolo 20 del dlgs 175/2016.

- che occorre quindi procedere alla ricognizione consiliare di tutte le partecipazioni possedute (articolo 24, comma 1), individuando quelle che devono essere alienate, con l'avvertenza che detta ricognizione costituisce un aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato nel 2015.

- che il piano di revisione in oggetto deve essere predisposto secondo le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del dlgs 175/2016" dettate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR e, in particolare, secondo il "modello standard" dell'atto di ricognizione, quale prospetto da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti e quale base di partenza per il conseguente adempimento di trasmissione del documento ex art. 20 del D.Lgs 175/2016, utilizzando l'applicativo "Partecipazioni" sul sito web del Mef.

- che il Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato del 23 giugno 2017 ha preannunciato le nuove funzionalità del portale del Dipartimento del Tesoro che consentiranno agli enti pubblici di comunicare l'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni, come previsto dal primo comma del suddetto articolo 24.

- che il riferimento è alla nuova struttura di controllo da individuarsi a cura del Mef per attuare il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica (articolo 15 del testo unico), struttura presso la quale dovranno essere convogliate tutte le informazioni relative al processo di razionalizzazione da attivarsi a cura e sotto la responsabilità degli enti soci.

- che il nuovo osservatorio non solo dovrà detenere un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del Dl 90/2014, ma riceverà anche segnalazioni periodiche, bilanci e altri documenti, tra cui le relazioni sul governo societario e i programmi di responsabilità sociale d'impresa.

- il sistema informativo del Mef, resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al prossimo 31 ottobre 2017, fermo restando l'obbligo per le amministrazioni di adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro la scadenza del 30 settembre 2017, così come previsto dal decreto "correttivo".

TENUTO CONTO di ciò, questo Consiglio comunale è consapevole che, nell'ambito del processo di razionalizzazione, le misure da individuarsi non possono consistere in obiettivi generici, ma richiedono l'accurata messa a punto di una scansione temporale con la quantificazione dei risultati da conseguire a beneficio della Pa (minor numero di partecipate e/o risparmi da conseguire), con l'avvertenza di indicare gli effetti della razionalizzazione sul bilancio dell'ente locale (intermini di maggiori entrate e/o minori spese), nonché i percorsi per superare le eventuali situazioni debitorie critiche;

- che nel predisporre la documentazione utile a tal fine, la struttura amministrativa del Comune di Anzola d'Ossola ha tenuto presente che, secondo gli orientamenti formulati in materia dalla Corte dei Conti, il mantenimento o l'eliminazione di una partecipazione societaria deve fondarsi su elementi certi, su analisi di costi gestionali e rendimenti tali da rendere concrete le azioni contenute nel piano.

- che l'ente pubblico, ove decida di mantenere una quota societaria, deve "motivare l'indispensabilità della partecipazione, sotto i plurimi profili dell'esternalizzazione rispetto all'internalizzazione, dell'utilizzo della forma giuridica societaria rispetto ad altri strumenti, dell'utilizzo di quel particolare soggetto societario perché ritenuto efficiente, dell'economicità e della significatività della partecipazione" (Sezione Piemonte, delibera n. 170/2015/PAR).

- che secondo la medesima Sezione (delibera n. 25/2016/VSG), il piano non può limitarsi a descrivere genericamente le future azioni da intraprendere o il modo con cui si intenderà analizzare le relative partecipazioni societarie, dacché l'ente deve svolgere in concreto tale analisi, puntando a ridurre le partecipazioni e contenere i costi di funzionamento dei soggetti societari, entro tempi certi e con risparmi effettivi da conseguire.

Alla luce di tali indicazioni, questo Comune si è adoperato per dare corso agli adempimenti prescritti accertando innanzitutto che, alla data di entrata in vigore del dlgs 175/2016, esso risultava (e tuttora risulta) titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Ragione Sociale	**Percentuale di partecipazione**
ConSer V.C.O. S.P.A.	**0,2943%**
Distretto Turistico Dei Laghi S.C.R.L.	**0,16%**

In linea con l'articolo 2, comma 1, lett. l), del dlgs 175/2016, non vengono incluse nel piano di revisione straordinaria le partecipazioni in enti privi di natura societaria, secondo la corrispondente nozione civilistica.

Il Comune di Anzola d'Ossola, per inciso, fa parte di alcuni Consorzi operanti al servizio del territorio, che sono stati costituiti secondo le regole previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le forme associative di diritto pubblico, e tali organismi strumentali risultano appunto esclusi dal processo di razionalizzazione stabilito dal dlgs 175/2016 per le (sole) società di capitali.

A supporto della presente deliberazione, e quale parte integrante della stessa, è stata predisposta una relazione tecnica con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali, alla data 23 settembre 2016, il Comune detiene partecipazioni.

Sono state peraltro raccolte e considerate anche tutte le informazioni disponibili in materia fino alla data di adozione del presente provvedimento.

Con la suddetta relazione tecnica sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente locale, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

È stato infine compilato, in coerenza con la relazione tecnica, il "modello standard" dell'atto di ricognizione, proposto con il sopra richiamato documento "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art.10, del dlgs 175/2016;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, dlgs n. 267/2000;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano e che registra il seguente risultato:
n. 6 consiglieri favorevoli su n. 6 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuto nessuno

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del dlgs 175/2016, la "Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute" dal Comune alla data del 23 settembre 2016.
2. di approvare l'allegata "Relazione sull'assetto complessivo delle società partecipate possedute dal Comune, con l'individuazione delle azioni di razionalizzazione.

3. di approvare l’allegato "modello standard" con i dati di cui al presente atto di ricognizione, in conformità alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016" (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

4. di dare atto che le partecipazioni detenute possono essere mantenute, in quanto coerenti con le finalità istituzionali del Comune.

5. di demandare alla Giunta comunale e alla macrostruttura dell’ente locale, secondo le rispettive attribuzioni, il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato in questa sede, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

7. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 17, del Dl 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex Dm. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’articolo 21, del “decreto correttivo”.

8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo le modalità prescritte dal dlgs 175/2016.

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del dlgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in osservanza ai termini di legge.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale	Il Presidente della Seduta
f.to dott. GIOVANNI BOGGI	f.to dott. ALBERTO BOGGIO

==========

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 27-09-2017

Il Responsabile del Servizio
f.toDOTT.GIOVANNI BOGGI

==========

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 27-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

==========

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 27-10-2017

Anzola d'Ossola: 27-10-2017

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

==========

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-11-2017
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

==========

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 27-10-2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI